




COMUNE DI LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Piano di Governo del Territorio



PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI VARIANTE 2018

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PRESENTATE A SEGUITO ADOZIONE DI C.C. N°39 DEL 12.06.2019**

Gruppo di pianificazione

Arch. Marco D. Engel

Arch. Gian Primo Doro

P.t. Giorgio Graj

15 - 10 - 2019

Adozione con Delibera	n°	del
Approvazione con Delibera	n°	del
Pubblicazione BURL	n°	del



AVVERTENZA

Alla variante del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi adottata il 12 giugno 2019 sono state presentate n° 19 osservazioni delle quali:

- 18 entro la scadenza di legge;
- 1 fuori da detto termine.

Le 18 osservazioni presentate entro i termini contengono complessivamente 41 richieste di variazione degli elaborati della Variante adottata, ciascuna delle quali riportata in una singola scheda, in modo da consentire una più chiara esposizione delle controdeduzioni.

In particolare per tre osservazioni che contengono più richieste, per alcune delle quali si propone l'accoglimento o l'accoglimento parziale, ossia le osservazioni n° 8, n° 13 e n° 18 si propone complessivamente l'accoglimento parziale.

Per l'osservazione n° 10 che contiene due richieste si propone per entrambe il non accoglimento.

Per le restanti 14 osservazioni si propone:

- 13 il non accoglimento
- 1 l'accoglimento parziale¹.

Vengono inserite nel fascicolo anche le osservazioni giunte fuori termine e le proposte/comunicazioni di ARPA Lombardia e ATS Brianza che non contengono specifiche richieste di modifica della Variante adottata e sono da assumere come contributi generali di valore culturale.

Viene inoltre assunto come osservazione il contributo presentato dalla provincia di Monza e Brianza (scheda n° 22) il quale non costituisce parere di compatibilità della Variante adottata rispetto al PTCP, come riconosciuto dalla Provincia stessa, ma contiene utili indicazioni per il miglioramento delle disposizioni di piano.

In generale i criteri adottati per la valutazione delle richieste avanzate dagli osservanti si possono così riassumere:

1. Coerenza con le innovazioni introdotte dalla Variante

Tutte le osservazioni vengono esaminate e per ciascuna viene proposta una controdeduzione, ma vengono assunte con particolare attenzione quelle riguardanti materie oggetto di specifica innovazione introdotta con la Variante.

Le osservazioni che riguardano materie non innovate con la variante vengono comunque discusse in vista di una prossima necessaria variante generale del PGT che potrà risolvere le molte questioni sollevate.

2. Attenzione alla complessità del testo normativo

Il testo normativo oggetto della presente Variante è stato più volte ricomposto, integrato, variato sicché presenta attualmente un elevato grado di fragilità che consiglia di non operare ulteriori innovazioni, oltre a quelle contemplate dalla presente Variante.

¹ Complessivamente per le 41 richieste presentate si propone:

- 33 non accoglimento
- 5 accoglimento parziale
- 3 accoglimento



Comune di Lissone

(Provincia di Monza e Brianza)

Piano di Governo del Territorio Piano delle Regole e Piano dei Servizi - Variante 2018

Osservazioni e controdeduzioni

nome **Fossati Fabrizio**

Prot. 39166

N° 1

data 18.07.2019

sub

Catasto Fg 37

98 sub 704

Oss. corr.

12

Sintesi

Fuori termine

Documento interessato

PdR

L'osservante chiede di modificare le NTA affinché i box autorimessa al servizio dei fabbricati residenziali non siano considerati "Edifici" (voce 32 DTU) bensì "Pertinenze" (voce 34 DTU) e che per gli stessi non sia applicata la normativa di distanza tra fabbricati del D.M. 1444/68 che prevede un minimo di mt.10.

In analogia a normative adottate dai Comuni circostanti, si chiede che i box autorimessa possano essere realizzati in aderenza agli edifici principali o avere da questi una distanza non inferiore a ml 5.00.

Motivazioni

Agli effetti della verifica delle distanze prescritte dal PGT, la classificazione del fabbricato come "edificio" o come pertinenza è influente.

Infatti la giurisprudenza largamente prevalente considera obbligatorio il rispetto della distanza di metri 10 tra pareti finestre e pareti di edifici antistanti, qualunque sia il carattere di detto edificio antistante.

Pertanto, ferma restando la possibilità di realizzare i box in aderenza agli edifici principali, non contraddetta dalla norma, non risulta opportuno consentire una riduzione di detta misura in tutti gli altri casi.

Modifiche conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome	Spinelli Angelo	Prot.	42087	N°	2
		data	05.08.2019	sub	
Catasto Fg	11	56		Oss. corr.	4 - 7

Sintesi	L'osservante chiede in merito all'attività in uso dalla associazione sportiva dilettantistica "Cascina Paolina Western Ranch" individuata nel vigente PGT in zona "E1 Zone agricole" e ricadente nel PLIS denominato "Grugnotorto" di introdurre una norma di zona al fine di mantenere le attività in essere anche non conformi alle prescrizioni, garantendo con motivate ragioni, la possibilità di incrementi " <i>una tantum</i> " di SL e SCOOP, esattamente come previsto per le zone A, B e D e regolamentati dall'art. 44 delle NTA.
Fuori termine	<input type="checkbox"/>
Documento interessato	<input type="checkbox"/>
PdR	<input type="checkbox"/>

Motivazioni	L'edificazione in zona agricola è regolamentata dalla legge regionale (L.R. 12/2005, artt. 59 e seguenti). In applicazione di tale disciplina la facoltà di ottenere titoli abilitativi per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi è limitata ai soli imprenditori o conduttori agricoli. Un più ampio riconoscimento delle attività esistenti all'interno delle zone agricole, diverse dall'attività agricola, richiede una revisione complessiva della disciplina del Piano delle Regole che rimane necessariamente affidata ad una prossima variante generale, con la quale si potrà altresì garantire la coerenza delle disposizioni comunali con le disposizioni della pianificazione di livello sovralocale.
--------------------	---

Modifiche conseguenti	
------------------------------	--

Proposta	NON ACCOLTA
-----------------	-------------

Votanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Favorevoli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contrari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Astenuti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------



nome	<input type="text" value="Amoretti Fabrizio"/>	Prot.	<input type="text" value="42090"/>	N°	<input type="text" value="3"/>
		data	<input type="text" value="18.07.2019"/>	sub	<input type="text"/>
Catasto	Fg <input type="text"/>			Oss. corr.	<input type="text"/>

Sintesi	<p>L'osservante chiede di introdurre una norma relativa alle serre bioclimatiche nella quale venga specificato che le stesse non rientrano nella verifica dei parametri edilizio/urbanistici (SL, SU, SCOOP, distanze, etc.) in quanto norma di carattere energetico analogo alla definizione di "Veranda" nelle Definizioni Tecniche Uniformi (D.T.U.).</p> <p>Questo in considerazione che, con le modifiche introdotte dalla Variante in itinere, l'intero art. 3 delle NTA vigenti viene annullato e sostituito dall'allegato B – "Definizioni Tecniche Uniformi" (DTU) - il quale non tratta in alcun punto della questione delle serre bioclimatiche.</p>	
Fuori termine		<input type="checkbox"/>
Documento interessato		<input type="text" value="PdR"/>

Motivazioni	<p>La materia delle "serre bioclimatiche" è disciplinata dalla L.R . 39/2004 e regolata dalla DGR n° X/1216 del 10/01/2014.</p> <p>In applicazione del principio della non duplicazione delle disposizioni normative l'argomento non viene trattato dalla disciplina di piano ma potrà essere più adeguatamente affrontato nel quadro di una prossima variante generale del Piano delle Regole che tenga conto delle innovazioni legislative.</p>
--------------------	---

Modifiche conseguenti	<div style="border: 1px solid black; height: 200px;"></div>
------------------------------	---

Proposta

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti



nome **Galimberti Pier Luigi**

Prot. 42091

N° **4**

data 05.08.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg

6

79

2 - 7

Sintesi

Fuori termine

**Documento
interessato**

PdR

L'osservante chiede di modificare l'azzonamento di almeno una parte dell'area di proprietà di circa mq. 15.000, ricadente in zona "E1 Zone agricole" e ricompresa nel PLIS denominato "Grugnotorto", attribuendogli un azzonamento meno penalizzante, ovvero di permettere, con la normativa di zona, attività economiche che possano consentire un uso non strettamente vincolato e vincolistico come quello previsto, anche in considerazione che nel precedente PGT 2012 tale area era inserita in un Ambito di Trasformazione denominato AT9.

Motivazioni

L'area oggetto dell'osservazione ricade all'interno del perimetro del PLIS ed è azzonata come agricola.
Entrambe le individuazioni non sono state oggetto di alcuna variante e non possono pertanto subire alcuna modifica.
L'intera disciplina delle aree non urbane richiede una revisione che potrà essere adeguatamente affrontata solamente nel quadro di una prossima variante generale del Piano delle Regole.

**Modifiche
conseguenti**

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



Comune di Lissone

(Provincia di Monza e Brianza)

Piano di Governo del Territorio Piano delle Regole e Piano dei Servizi - Variante 2018

Osservazioni e controdeduzioni

nome	<input type="text" value="Persico Danila"/>	Prot.	<input type="text" value="42099"/>	N°	<input type="text" value="5"/>
		data	<input type="text" value="05.08.2019"/>	sub	<input type="text"/>
Catasto Fg	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="119"/>		Oss. corr.	<input type="text" value="6"/>

Sintesi

Fuori termine

Documento interessato

PdR

L'osservante chiede che venga inserito un nuovo articolo che precisi, in presenza di errori cartografici come quello descritto dall'osservante, che le eventuali aree individuate con campitura bianca (viabilità) non di proprietà pubblica né asservita costituiscano comunque superficie fondiaria (SF) in quanto nelle Definizioni Tecniche Uniformi (D.T.U.) viene previsto che la superficie è "al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti", ciò allo scopo di poter utilizzare l'area non solo ai fini volumetrici.

Motivazioni

La questione sollevata dall'osservante è in corso di soluzione con l'edizione rettificata dell'azzonamento del Piano delle Regole che verrà deliberata dal Consiglio Comunale contemporaneamente alle controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso la Variante adottata. Con la rettifica vengono risolte la maggior parte delle situazioni di incertezza nell'identificazione delle superfici fondiarie.

La definitiva soluzione del problema sollevato dall'osservante potrà essere più correttamente ottenuta nel quadro di una prossima variante generale del Piano delle Regole.

Poiché la maggior parte delle situazioni indicate dall'osservante viene risolta con le rettifiche apportate all'azzonamento del vigente Piano delle Regole in concomitanza con la presente Variante, l'osservazione si considera parzialmente accolta.

Modifiche conseguenti

Proposta

PARZIALMENTE ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome	Persico Danila	Prot.	42101	N°	6
		data	05.08.2019	sub	
Catasto Fg	16	138 - 297	Oss. corr.	5	

Sintesi	L'osservante chiede che venga inserito un nuovo articolo che precisi, in presenza di errori cartografici come quello evidenziato dall'osservante, che le eventuali aree individuate con campitura bianca (viabilità) non di proprietà pubblica ne asservita costituiscano comunque superficie fondiaria (SF) in quanto nelle Definizioni Tecniche Uniformi (D.T.U.) viene previsto che la superficie è "al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti", ciò allo scopo di poter utilizzare l'area non solo ai fini volumetrici.
Fuori termine	<input type="checkbox"/>
Documento interessato	<input type="text" value="PdR"/>

Motivazioni	Dalle verifiche effettuate con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, la rappresentazione cartografica delle superfici fondiarie corrisponde alle risultanze delle verifiche catastali. Dette verifiche sono anche alla base della riproduzione della cartografia di piano sulla nuova base cartografico, oggetto di separata deliberazione.
--------------------	--

Modifiche conseguenti	
------------------------------	--

Proposta	NON ACCOLTA
-----------------	-------------

Votanti	<input type="text"/>	Favorevoli	<input type="text"/>	Contrari	<input type="text"/>	Astenuti	<input type="text"/>
----------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------



Comune di Lissone

(Provincia di Monza e Brianza)

Piano di Governo del Territorio Piano delle Regole e Piano dei Servizi - Variante 2018

Osservazioni e controdeduzioni

nome	Lissoni Giovanna Lissoni Giuseppe	Prot.	42440	N°	7
		data	06.08.2019	sub	
Catasto	Fg	31	49	Oss. corr.	2 - 4

Sintesi

Fuori termine

Documento interessato

PdR

Gli osservanti chiedono di stralciare il mappale 49 e le sue aree di pertinenza dalla zona "Aree E1 - agricole" azzonandolo a zona "Area B - Tessuto Urbano Consolidato residenziale e polifunzionale" in considerazione che l'edificio non è mai stato di pertinenza della Cascina Panceri seppure si trovi confinante con essa ma, a differenza dell'area sulla quale sono edificati i fabbricati della cascina (Aree B - Tessuto Urbano Consolidato Residenziale e Polifunzionale), tale proprietà è stata classificata quale Area E1 - Agricola oltre che ricadere nel perimetro del PLIS del "Grugnotorto".

Motivazioni

L'area oggetto dell'osservazione ricade all'interno del perimetro del PLIS ed è azzonata come agricola. Tuttavia lo stato di fatto dell'area testimonia della diversa natura dell'immobile e dell'uso al quale è soggetto: si tratta infatti di un lotto residenziale, da tempo occupato da un edificio residenziale e dal relativo giardino.
D'altra parte la questione sollevata non è fra quelle oggetto della presente variante e deve quindi essere rinviata ad una prossima variante generale del Piano delle Regole nel contesto della quale sarà anche possibile riesaminare i criteri adottati per la definizione del perimetro del parco sovracomunale.

Modifiche conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Sala Massimo**

Prot. 42925

N° 8

data 08.08.2019

sub 1

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

L'osservante chiede, onde favorire lo sviluppo delle attività produttive e svilupparne l'operatività di:
Integrare l'**art. 8.4 "Piani Attuativi eseguiti"** delle NTA con il seguente capoverso: "*Nelle zone D sono ammissibili "una tantum" incrementi massimi della SL e della SCOOP pari al 10% dell'edificabilità risultante dalla Convenzione del Piano Attuativo esaurito*";

Motivazioni

Per risolvere il problema sollevato dall'osservante risulta opportuno integrare non la disciplina dettata all'art. 8.4, che riguarda le aree soggette a piano attuativo indipendentemente dalla loro destinazione funzionale, ma quella dettata all'art. 35.2.5 che riguarda in particolare le aree destinate all'attività produttiva. In questa sede si può specificare che la facoltà di incremento una tantum della capacità edificatoria è da applicare anche ai comparti di piano attuativo esauriti ma ancora vigenti.

Modifiche
conseguenti

35.2.5 Disposizioni particolari per l'applicazione di indici e parametri

Per gli insediamenti produttivi esistenti e attivi per i quali l'indice IF o il rapporto IC consentono ampliamenti inferiori al 10% della SL e della SCOP esistenti, ovvero non li consentono affatto, in deroga a tali indice e rapporto sono ammissibili "una tantum" incrementi massimi della SL e della SCOP pari al 10% dell'edificabilità risultante dall'applicazione dell'indice di zona.

È inoltre consentito, entro il limite di un ulteriore 20% della SL esistente, l'incremento della SL realizzato all'interno dei fabbricati esistenti, purché non comporti aumento della superficie coperta.

Le disposizioni dei due capoversi precedenti si applicano anche ai comparti di piano attuativo esauriti ma ancora vigenti.

...

Proposta

PARZIALMENTE ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Sala Massimo**

Prot. 42925

N° 8

data 08.08.2019

sub 2

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede, onde favorire lo sviluppo delle attività produttive di:

Fuori termine

Integrare l'**art. 35.2.5** "Disposizioni particolari per l'applicazione di indici e parametri" delle NTA con il seguente capoverso: "All'interno delle attività produttive industriali, artigianali, terziarie e commerciali di vicinato (VIC) è consentita la realizzazione di soppalchi ad uso deposito/magazzino in esclusione del calcolo della SL nel caso non superino un'estensione pari al 30% della superficie utile dei locali sottostanti".

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Si deve considerare che la norma citata dall'osservante (art. 35.2.5) già consente l'incremento "una tantum" della SL e della SCOP pari al 10% e un ulteriore incremento del 20% della SL da realizzarsi all'interno dei fabbricati esistenti.

Una ulteriore aggiunta del 30% per soppalchi richiederebbe un approfondimento che può essere adeguatamente sviluppato solo nel contesto di una prossima variante generale del Piano delle Regole.

Per il momento, a parziale accoglimento dell'osservazione, si propone di innalzare dal 20% al 30% la facoltà di incremento della SL all'interno dei fabbricati esistenti.

Modifiche
conseguenti

35.2.5 Disposizioni particolari per l'applicazione di indici e parametri

Per gli insediamenti produttivi esistenti e attivi per i quali l'indice IF o il rapporto IC consentono ampliamenti inferiori al 10% della SL e della SCOP esistenti, ovvero non li consentono affatto, in deroga a tali indice e rapporto sono ammissibili "una tantum" incrementi massimi della SL e della SCOP pari al 10% dell'edificabilità risultante dall'applicazione dell'indice di zona.

È inoltre consentito, entro il limite di un ulteriore ~~20%~~ 30% della SL esistente, l'incremento della SL realizzato all'interno dei fabbricati esistenti, purché non comporti aumento della superficie coperta.

...

Proposta

PARZIALMENTE ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Maino Maria**

Prot. 46028

N° 9

data 02.09.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg 41

114 - 33

Sintesi

Fuori termine

**Documento
interessato**

PdR

L'osservante chiede che sulle aree oggetto di osservazione continui ad essere ammessa la funzione a parcheggio/deposito vetture, in quanto tale destinazione non altererà in alcun modo la conformazione e la natura dell'area anzi né eviterà il suo degrado.

- a. In alternativa che l'area sia più coerentemente, per questioni di omogeneità, azionata come area B "*Area del tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale*";
- b. In alternativa che venga modificato l'art. 44 del Capo III – norme finali "*Edifici in contrasto con le prescrizioni del Piano delle Regole*", segnatamente che con esso venga prevista la possibilità di mantenere le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree in atto alla data del 01.03.2017 anche se in contrasto con le prescrizioni dettate per le diverse aree.

Motivazioni

La destinazione in atto può in ogni caso essere mantenuta, indipendentemente dalla destinazione di zona. Il problema della coerenza fra la destinazione di zona e l'uso di fatto dell'area potrebbe porsi in futuro a fronte dell'esigenza di realizzare nuovi edifici. La questione non è fra quelle affrontate con la presente variante e potrà essere correttamente presa in considerazione in occasione di una futura variante generale del Piano delle Regole.

**Modifiche
conseguenti**

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Meroni Rosetta**

Prot. 46036

N° 10

data 02.09.2019

sub 1

Oss. corr.

Catasto Fg 16

197

10.2 - 18.8

Sintesi

Fuori termine

**Documento
interessato**

PdR

L'osservante chiede, in considerazione che le previsioni della Variante non hanno tenuto conto delle statuizioni della sentenze del TAR per la Lombardia - Milano (Sez. seconda) n°347 del 06.02.2018, che vengano prese in considerazione le seguenti proposte:

Modificare il punto 5 della scheda Piano Attuativo: via Murri - via Filzi, contenuto nell'Appendice 2 delle NTA del PdR adottato, e tutti gli atti della variante in oggetto nella parte ove prevedono la cessione gratuita al Comune di una "dotazione di aree per servizi e spazi pubblici" in misura pari al 250% della SL (ovvero 125 mq/ab) perché in contrasto con l'art. 42, comma 3 della Costituzione, stabilendo la suddetta dotazione in misura pari al 75% della SL (ovvero 37,50 mq/ab) così come già proposto in precedenza.

Motivazioni

Come esposto al Cap. 2.1.1 della Relazione Illustrativa della Variante, due sono le motivazioni che hanno guidato la definizione del nuovo comparto di pianificazione attuativa:

- a. l'obiettivo di non incrementare il carico urbanistico oltre quanto già previsto dal Documento di Piano;
- b. l'obiettivo di qualificare lo spazio pubblico migliorando l'attrattività e la vitalità della strada e la sua connotazione "verde" con l'introduzione di spazi per il gioco sportivo informale all'aperto, in coerenza con l'originaria destinazione a verde dell'intera area.

Ne conseguono l'individuazione e il dimensionamento dell'area per servizi e spazi pubblici lungo la via Murri.

Per altro la soluzione adottata nella variante corrisponde a quanto a suo tempo proposto dalla stessa osservante, con osservazione presentata avverso il PGT adottato con delibera CC n. 63, del 18/7/2013. In quella occasione l'osservante proponeva di:

"... includere l'area medesima nei "tessuti urbani prevalentemente residenziali", assoggettandola alla disciplina di cui all'art. 52 delle NTA del Piano delle Regole, integrata con la previsione della cessione gratuita al Comune del 50% della superficie dell'area stessa da destinare a servizi pubblici." (osservazione prot. n. 47637 del 28/11/2013).

**Modifiche
conseguenti**

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Meroni Rosetta**

Prot. 46036

N° 10

data 02.09.2019

sub 2

Catasto Fg 16

197

Oss. corr.
10.1 - 18.8

Sintesi

Fuori termine

**Documento
interessato**

PdR

L'osservante chiede, in considerazione che le previsioni della Variante non hanno tenuto conto delle statuizioni della sentenze del TAR per la Lombardia - Milano (Sezione seconda) n°347 del 06.02.2018, che vengano prese in considerazione le seguenti proposte:

Stralciare dal punto 6 della ricordata "scheda di Piano Attuativo via Murri - Via Filzi", la prescrizione secondo cui "*la convenzione dovrà prevedere la messa a dimora di un albero d'alto fuso ogni 50 mq di superficie edificata (SL) su aree messe a disposizione allo scopo dal Comune*", trattandosi di prescrizione volta a soddisfare una asserita esigenza urbanizzativa non determinata dal nuovo insediamento previsto sull'area di cui si tratta e nemmeno connessa al contesto dell'area stessa.

Motivazioni

La prescrizione relativa alle opere di compensazione della nuova edificazione, lamentata dall'osservante, discende dalle indicazioni contenute nel Rapporto Preliminare della procedura di VAS (cfr. Parte III, cap. 3, pag. 216), introdotte sulla base degli orientamenti espressi dalla Provincia di Monza e Brianza nel contesto di detta procedura (parere emesso in data 8/3/2019).

In considerazione di tali presupposti la richiesta dell'osservante non può essere accolta.

**Modifiche
conseguenti**

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Faletra Pasquale**

Prot. 46046

N° 11

data 02.09.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg 17

114

Sintesi

L'osservante chiede che l'area di proprietà venga azzonata da Aree D1 "Attività produttive rivolte alla produzione di beni e servizi" in Aree B "Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale"

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

L'area oggetto dell'osservazione è collocata al centro di un isolato occupato in larga prevalenza da attività lavorative.
L'azzonamento del Piano delle Regole riconosce tale condizione.
Si segnala che comunque per gli edifici la cui destinazione d'uso contrasta con la disciplina di Piano, sono consentiti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia (art. 44 delle NTA).
L'area oggetto dell'osservazione non è interessata dalle modifiche apportate con la Variante e potrà essere presa in considerazione nel quadro di una prossima generale variante al Piano delle Regole.

**Modifiche
conseguenti**

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



Comune di Lissone

(Provincia di Monza e Brianza)

Piano di Governo del Territorio Piano delle Regole e Piano dei Servizi - Variante 2018

Osservazioni e controdeduzioni

nome **Maino Maria**

Prot. 46179

N° 12

data 02.09.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg

1

Sintesi

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

L'osservante chiede di inserire nelle NTA una norma che disciplini la realizzazione di posti auto scoperti nelle aree adiacenti ricadenti nell'azzonamento "Aree a ville e giardini privati" e che tali posti auto debbano mantenere una distanza dai confini pari almeno 1,5 metri e che al confine sia prevista una parete verde di pari spessore, con altezza minima di 2.70 metri.

Motivazioni

L'individuazione delle "Aree a ville e giardini privati" è rivolta a preservare le principali aree di verde privato, o quantomeno le aree ancora libere, diffuse nel tessuto edificato, in quanto componente importante del paesaggio urbano e fattore indispensabile di equilibrio ambientale.

Le aree individuate svolgono un ruolo importante anche per le problematiche connesse alla permeabilità del suolo, soprattutto in un territorio così ampiamente impermeabilizzato come quello lissonese.

Fermi restando gli obiettivi sopra citati, la destinazione a parcheggio non è esplicitamente esclusa dalla norma purché siano rispettate tutte le disposizioni dettate all'art. 34bis.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 1

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

Art. 4.4

- **Gf4:** Occorre inserire differenziazione tra SL e superfici di somministrazione esattamente come per le attività commerciali (SL/superficie di vendita);

- **Gf 5:** Occorre precisare che la superficie di vendita nei centri commerciali è la somma delle singole superfici degli edifici;

Motivazioni

Art. 4.4

- **Gf4:** Non è possibile introdurre differenziazione alcuna fra la Superficie Lorda (SL) e la superficie di somministrazione poiché quest'ultima, a differenza della "Superficie di vendita" non risulta definita da alcun testo di legge o regolamento.

- **Gf5:** La definizione della superficie di vendita dei centri commerciali è invece ampiamente trattata dai testi di legge e dalle deliberazioni regionali in materia.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome	<input type="text" value="Amoretti Fabrizio"/>	Prot.	<input type="text" value="46180"/>	N°	<input type="text" value="13"/>
		data	<input type="text" value="02.09.2019"/>	sub	<input type="text" value="2"/>
Catasto Fg	<input type="text"/>			Oss. corr.	<input type="text" value="18.1"/>

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 5: Occorre specificare che gli eventuali vincoli di asservimento riguardano puntualmente i mappali e le aree individuate nell'elaborato grafico allegato allo stesso, eventuali aree (mappali) non azzonate al momento del vincolo o divenute edificabili successivamente maturano una propria potenzialità sulla base delle previsioni attuali;

Documento interessato

Motivazioni

Art. 5: La norma stabilisce chiaramente che le aree di pertinenza sono quelle individuate nella documentazione dotata di valore formale.
Solamente in assenza di tale documentazione la verifica della capacità edificatoria deve essere riferita al lotto di proprietà come risultante nello stato di fatto.

Modifiche conseguenti

Proposta

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 3

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

Art. 6: le norme devono essere razionalizzate sulla base di tutti gli articoli previsti ed in relazione alle DTU:

- a. La superficie drenate deve essere completamente libera da manufatti entro/fuori terra pertanto diminuisce la possibilità di realizzare la superficie di parcheggio;
- b. La dimensione minima (2,50 x 5,00) del posto auto vincola la dimensione del box nel caso di unità a più stalli;
- c. L'esclusione del conteggio della superficie di manovra (non prevista dalla ex 122) dalla verifica complessiva, nel caso delle destinazioni residenziali, aggrava il soddisfacimento dell'indice;
- d. La presenza del limite del numero dei piani (tre nelle zone A e A2) impedisce la possibilità di utilizzare il piano terra quale parcheggio (riduzione di SL generata dalla SCOOP max.);
- e. La presenza del rapporto tra SL e numero di posti auto per unità residenziale genera una quantità di box (i posti auto sono possibili solo in aree di grande dimensione e quindi difficilmente reperibili in interventi di sostituzione edilizia) che aggravano i costi di realizzazione riflettendosi sui prezzi di vendita delle unità ovvero sui valori immobiliari degli edifici esistenti e quindi sulla possibilità di sostituzione edilizia ed efficientamento del patrimonio edilizio presente.

Motivazioni

Art. 6: La norma sulla dotazione di parcheggi di pertinenza non è stata sostanzialmente innovata dalla Variante, la quale si limita agli aggiornamenti relativi alle "Definizioni Tecniche Uniformi" (D.T.U.) nel frattempo entrate in vigore.

D'altra parte la materia della dotazione di parcheggi pertinenziali è stata oggetto in passato di accese dispute e la sua revisione potrà essere correttamente gestita all'interno di una prossima variante generale del Piano delle Regole.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 4

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Documento interessato

PdR

Art. 8: occorre precisare la norma nei seguenti punti:

8.1: Fatti salvi i parametri urbanistici indicati nel Piano Attuativo le restanti norme da verificare con i progetti edilizi devono essere quelle dello strumento vigente al momento della sottoscrizione della convenzione o quelli vigenti oggi, sembrerebbe quelle vigenti originariamente, con evidente contrasto con la normativa regionale e nazionale subentrata;

8.4: Se i Piani Attuativi sono completati (opere pubbliche e private) allora l'area e gli immobili sono da considerare ricadenti nelle zone previste dal PGT (A - A2 - B o D) esattamente come quelli realizzati in tempi precedenti, diversamente se è scaduta la convenzione e sono state realizzate tutte le opere pubbliche ma non ultimate quelle private (adempito ai patti convenzionali) allora si continuano ad applicare i parametri previsti dalla stessa convenzione con le precisazioni di cui al punto 8.1. Se diversamente il Piano Attuativo è scaduto con opere non integralmente realizzate (sia pubbliche che private) allora si rientra nell'art. 8.3 che deve essere precisato in quanto è prevista la sola opzione di completare integralmente quanto convenzionato prima della scadenza del Piano Attuativo e non altre possibilità che invece potrebbero essere previste in considerazione del fatto che si dovrà procedere con un Permesso di Costruire convenzionato. Resta non affrontata la questione della compresenza tra previsioni di Piano Attuativo ed edifici esistenti.

Motivazioni

Art. 8:

8.1: La norma stabilisce chiaramente che i parametri da utilizzare per l'attuazione del Piano Attuativo sono quelli posti alla base della convenzione vigente.

8.4: La questione sollevata dall'osservante è di qualche complessità e richiederebbe una riscrittura dell'interno art. 8, a seguito di una ricognizione aggiornata dello stato di attuazione dei comparti di Piano Attuativo che deve necessariamente essere demandata ad una prossima variante generale del Piano delle Regole, trattandosi di materia solo marginalmente affrontata con la presente variante.

Modifiche conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 5

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Documento interessato

PdR

Art. 9: Occorre chiarire la norma in quanto non è evidente se la volontà amministrativa è quella di alleggerire la procedura burocratica legata agli interventi di sostituzione edilizia (strada già percorsa da molte amministrazioni comunali in accordo con ATS/ARPA) qualora in presenza di una indagine ambientale effettuata dall'operatore con un proprio tecnico (concordata e depositata in via preliminare) le cui risultanze non evidenzino la presenza di materiali inquinanti, o se comunque in ogni caso occorra procedere con una indagine in contraddittorio con l'agenzia provinciale.

Si richiama il fatto che comunque ogni certificato di salubrità dell'area è comunque relativo alle sole zone verificate e quindi qualora emergessero punti di pericolo o contaminazione durante lo scavo dell'area lo stesso certificato perderebbe di valore dovendo procedere con un piano di bonifica.

Motivazioni

Art. 9: Come in altri comuni lombardi, il tema della qualità dei suoli è considerato un aspetto fondamentale del percorso di riuso e rigenerazione urbana.

Premesso che l'articolo oggetto dell'osservazione non è fra quelli interessati dalla variante, si conferma che la soluzione prospettata dalla norma è rivolta a garantire la completezza della documentazione da presentare per l'accertamento della qualità dei suoli e pare pertanto irrinunciabile.

Maggiori approfondimenti del tema potranno essere sviluppati in una prossima variante generale del Piano delle Regole accompagnata dalla necessaria revisione del Regolamento Edilizio comunale.

Modifiche conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 6

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

Art. 12.4: Occorre modificare le tavole allegate alla variante in quanto le fasce di rispetto stradale non sono trattate tutte nel medesimo modo, infatti risultano aree che mantengono l'azzonamento della restante parte di superficie ed altre che, diversamente, riportano la campitura definita in legenda quale: "Aree non soggette a trasformazione urbanistica" e quindi senza alcuna potenzialità.

E' evidente che la fascia di rispetto stradale deve essere garantita nella dimensione che il titolare della infrastruttura ritiene necessario, ma cionondimeno i parametri urbanistici previsti per la restante area di proprietà devono essere garantiti ancorché traferiti all'esterno della fascia di rispetto.

Motivazioni

Art. 12.4: Premesso che le aree oggetto dell'osservazione non sono interessate dalle innovazioni introdotte con la Variante, si segnala che la differenza di trattamento delle superfici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale discende da scelte di Piano contenute nel primo PGT ed in particolare dalle scelte relative alla perimetrazione degli Ambiti di Trasformazione individuati dal Documento di Piano 2014, che non viene variato nel contesto del presente procedimento.

La perimetrazione di detti Ambiti comporta la formazione di aree di risulta, ritagliate fra gli Ambiti stessi e la viabilità, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale le quali sono pertanto correttamente classificate come "aree non soggette a trasformazione" così come definite all'art. 10 della L.R. 12/2005.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 7

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art.18: Occorre prevedere una norma di salvaguardia per le attività esistenti realizzate ai sensi delle norme di passati piani urbanistici e che oggi si trovano collocate in aree a verde pubblico sottoposte a vincoli che impediscono ciò che è stato attuato conformemente alle regole allora vigenti.

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Art.18: Premesso che la Variante non introduce innovazione nell'individuazione delle aree destinate a verde pubblico, si ricorda che la specifica destinazione alle diverse attività classificabili come servizi pubblici o di interesse pubblico, e quindi anche di proprietà e a gestione privata, può essere facilmente modificata con semplice deliberazione del Consiglio Comunale come specificato all'art. 9, comma 15 della L.R. 12/05.

Una più puntuale ricognizione delle attività esistenti in aree destinate a verde pubblico o agricolo potrà essere operata nel quadro di una prossima variante generale del Piano delle Regole.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 8

Catasto Fg

Oss. corr.

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 19: La norma prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione connesse agli Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano che risultano di proprietà di altri soggetti rispetto agli attuatori coinvolti dalle perimetrazioni dei dodici lotti / sub - ambiti, tale previsione è da rivedere.

Documento
interessato

DdP

Motivazioni

Art. 19: L'articolo costituisce semplice richiamo dei contenuti del Documento di Piano vigente che non è oggetto della Variante.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 9

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 26: Seppure la norma sia stata parzialmente modificata rispetto alla sua originale stesura risulta non ancora coerente in quanto le attività ricadenti nel sottogruppo funzionale Gf5.2 (attività di superficie compresa tra 250 e 600 mq) vengono escluse dalla possibilità di non integrare i servizi pubblici mentre tutte quelle superiori a 600 mq. godono di tale esclusione.

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Art. 26: La norma esclude a priori la verifica del maggior fabbisogno di dotazioni urbanistiche per le attività commerciali classificate nel Gf 5.2 e nel Gf 5.1. Per tali due classi non è quindi necessaria la verifica della dotazione di aree per servizi e spazi pubblici e non sono pertanto citate nel capoverso oggetto dell'osservazione (art. 26.1, secondo capoverso).

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 10

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

- 32.1:** Occorre precisare che la norma ha carattere generale;
- 32.2:** Con il termine "adiacente" si genera confusione di interpretazione relativamente alla possibilità di trasferimento volumetrico, è necessario chiarire in modo univoco se è ammesso il trasferimento volumetrico tra lotti ovvero non sia concesso il trasferimento in quanto, se con il termine adiacente si intende confinante la norma risulta superata con la presentazione di un progetto congiunto tra lotti;
- 32.3:** La norma non tiene conto delle imprecisioni cartografiche delle tavole che presentano aree "bianche" cioè destinate a servizi che invece sono di proprietà esclusiva e spesso recintate che non costituiscono spazi pubblici;
- 32.7:** Lettera b) - la norma non precisa se nel caso di mantenimento della parete a confine sia necessario sottoscrivere la convenzione e se questa sia necessaria anche nel caso di demolizione e ricostruzione con medesima sagoma;
- 32.12:** Occorre omogeneizzare la norma che contempla le serre bioclimatiche con la legislazione regionale (LR 39/2004, D.G.L X/1216 del 2014) affinché sia effettivamente applicabile per efficientare i fabbricati;

Motivazioni

- 32.1:** Poiché l'articolo è intitolato "Disposizioni generali per le aree del tessuto urbano consolidato" la precisazione che si tratta di disposizioni di carattere generale appare superflua;
- 32.2:** L'articolo non è oggetto della Variante adottata; la parola "adiacente" ha un significato inequivocabile, facilmente reperibile in un buon vocabolario della lingua italiana e non necessita di ulteriori specificazioni.
- 32.3:** L'articolo non è oggetto della Variante adottata, esso è riferito alla sola fattispecie dei parcheggi privati realizzati all'esterno delle recinzioni, presi in considerazione nel contesto della nuova edizione rettificata della cartografia di Piano.
- 32.7:** La norma richiede la convenzione in tutti i casi di edificazione sul confine con la sola eccezione dell'edificazione in aderenza. La disposizione si applica anche al caso citato alla lettera "b", ossia agli interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati preesistenti sul confine del lotto, comunque classificati. In accoglimento dell'osservazione si propone invece di escludere esplicitamente dall'obbligo di convenzione gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- 32.12:** Vedi controdeduzione all'osservazione n° 3.

Modifiche
conseguenti

modifica dell'art. **32.7** nel seguente modo:
L'edificazione a confine è consentita nei seguenti casi:
a) quando il PGT indica ...;
b) negli interventi di demolizione e ricostruzione, ~~comunque classificati~~, che prevedano la riedificazione di un fabbricato preesistente collocato sul confine;
c) quando il lotto adiacente presenta
Salvo il caso della costruzione in aderenza e degli interventi di ristrutturazione edilizia con mantenimento di sagoma e sedime, per la realizzazione di costruzioni a confine, compresi i fabbricati accessori,

Proposta

PARZIALMENTE ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



Comune di Lissone

(Provincia di Monza e Brianza)

Piano di Governo del Territorio Piano delle Regole e Piano dei Servizi - Variante 2018

Osservazioni e controdeduzioni

nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° **13**

data 02.09.2019

sub 11

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 33.2.2: Occorre rivedere la classificazione delle aree A2 in quanto il tessuto edilizio è il medesimo delle aree B ma la normativa è assai più penalizzante, se l'obiettivo amministrativo è quello di sostituire il patrimonio edilizio vecchio e tecnologicamente obsoleto è sicuramente quello più anziano quello sul quale incentivare gli interventi di sostituzione, cioè quello ricadente nelle aree A2;

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Art. 33.2.2: L'articolo citato non è oggetto della Variante adottata così come non lo è in generale la disciplina dei tessuti urbani di interesse storico o identitario. Inoltre l'osservazione risulta troppo generica per dare luogo a qualunque modifica della norma.

Ne all'azionamento
Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 12

Catasto Fg

Oss. corr.

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 34bis: L'art. 34bis.2 prevede un IC troppo limitato si propone di innalzarlo al 40% così da garantire la possibilità di non prevedere la formazione di interrati con i relativi scavi;

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Art. 34bis: L'attribuzione degli indici e parametri di Piano alle "Aree a ville e giardini privati" non è oggetto della Variante adottata.

Ciò premesso la richiesta avanzata dall'osservante potrà essere presa in considerazione in una prossima più generale Variante al Piano delle Regole.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 13

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 36: Occorre prevedere una norma di salvaguardia per le attività esistenti realizzate ai sensi delle norme di passati piani urbanistici e che oggi si trovano collocate in aree agricole sottoposte a vincoli che impediscono ciò che è stato attuato conformemente alle regole allora vigenti;

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Art. 36: Premesso che l'articolo non è oggetto della Variante adottata, la facoltà di mantenere gli edifici e conseguentemente le attività diverse dall'agricoltura esistenti in zona agricola è pienamente tutelata dal comma 4 dell'articolo citato.
Come esposto nella controdeduzione all'osservazione n° 2, un più ampio riconoscimento delle attività esistenti all'interno delle zone agricole, diverse dall'attività agricola, richiede una revisione complessiva della disciplina del Piano delle Regole che rimane necessariamente affidata ad una prossima variante generale, con la quale si potrà altresì garantire la coerenza delle disposizioni comunali con le disposizioni della pianificazione di livello sovralocale.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Amoretti Fabrizio**

Prot. 46180

N° 13

data 02.09.2019

sub 14

Catasto Fg

Oss. corr.

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Occorre inserire un articolo che regolamenti quanto previsto dall'art. 97bis del L.R. 12/2005 relativo alle aree industriali dismesse da sottoporre a trasformazione urbanistica.

**Documento
interessato**

PdR

Motivazioni

La questione sollevata dall'osservante, relativamente alle aree industriali dismesse potrà essere presa in considerazione in occasione di una prossima Variante Generale del Piano delle Regole la quale potrà altresì avvantaggiarsi delle innovazioni legislative, attualmente in discussione presso il Consiglio Regionale, che verranno presto a compimento.

**Modifiche
conseguenti**

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Viscardi Pietro**

Prot. 46200

N° 14

data 02.09.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg 37

300 - 302

Sintesi

Fuori termine

**Documento
interessato**

PdR

L'osservante chiede di eliminare l'azzonamento relativo ad "Aree non soggette a trasformazione urbanistica" sulle proprie aree di proprietà, riportando semplicemente le linee di fascia di rispetto, così come in tutti gli altri casi presenti lungo il medesimo asse stradale, garantendo così il mantenimento della previsione urbanistica della restante parte di superficie, diversamente l'area non avrebbe alcuna potenzialità edificatoria penalizzando pesantemente il valore della stessa e comunque introducendo una diversità di trattamento tra i cittadini.

Motivazioni

Bisogna considerare separatamente la materia delle fasce di rispetto stradale dall'individuazione delle aree non soggette a trasformazione urbanistica. Infatti la prima costituisce la rappresentazione delle disposizioni del Codice della Strada e non l'esito di una scelta del PGT. La seconda è invece propriamente una scelta del PGT che poggia sul riconoscimento della sostanziale inedificabilità di talune aree, anche in parte determinata dalle fasce di rispetto stradale, ma per altra parte dovuta alla loro marginalità, conformazione ed estensione. Una più puntuale ricognizione delle aree poste in prossimità degli assi stradali principali potrà essere realizzata in occasione di una prossima variante generale del Piano delle Regole.

**Modifiche
conseguenti**

Proposta NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Viscardi Pietro**

Prot. 46201

N° 15

data 02.09.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg 37

300

Sintesi

Fuori termine

**Documento
interessato**

PdR

L'osservante chiede di modificare l'azonamento della parte del mappale 300 destinata ad "Aree per servizi di interesse pubblico e generale" legata all'evidente cessazione di un utilizzo pubblico e generale dell'area (ex cabina di trasformazione gas metano in uso alla Gelsia reti, demolita e rimossa in forza di una sentenza del tribunale) a "Aree a Ville e giardini privati" omogeneizzandola con la destinazione dell'area confinante e della medesima proprietà.

Motivazioni

Si segnala che le modifiche apportate dalla variante all'azonamento del Piano delle Regole riguardano esclusivamente l'individuazione dei due nuovi comparti di pianificazione attuativa "Murri-Filzi" e "Piermarini-Canonica": solamente queste due modifiche possono pertanto essere oggetto delle osservazioni. Le ulteriori richieste di variazione dell'azonamento potranno essere prese in considerazione in una prossima variante generale del Piano delle Regole.

**Modifiche
conseguenti**

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Zappa Sergio**

Prot. 46236

N° 16

data 02.09.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg 12

174 - 348 - 12 - 8 - 369

Sintesi

L'osservante chiede che venga eliminato l'articolo 34 bis "*Aree a ville e giardini privati*" in quanto ritenuto discriminatorio e incongruente rispetto agli indici relativi delle Aree B "*Aree del tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale*"

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

La richiesta di soppressione dell'art. 34bis non può essere presa in considerazione nel contesto limitato della presente Variante parziale.
Una diversa partizione di azzonamento potrà eventualmente essere discussa in una prossima variante generale del Piano delle Regole.

**Modifiche
conseguenti**

.

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



Comune di Lissone

(Provincia di Monza e Brianza)

Piano di Governo del Territorio Piano delle Regole e Piano dei Servizi - Variante 2018

Osservazioni e controdeduzioni

nome **Zappa Sergio**

Prot. 46236

N° 17

data 02.09.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg 15

31 - 32 - 33 - 34 - 425

Sintesi

L'osservante chiede, al fine di consentire un utilizzo razionale dei negozi in zone centrali e semicentrali che venga:

Fuori termine

Documento interessato

PdR

- a. Ripristinato l'art. 3.3.1 "*Sono sempre escluse dal calcolo della SLP*" delle NTA al fine di chiarire in modo univoco le superfici escluse da calcolo della SL ed in particolare tutte quelle voci che favoriscono la possibilità di migliorare l'utilizzo in immobili commerciali o industriali esistenti;
- b. Ripristinato l'art. 3.4 "Superficie coperta" il comma c) in merito all'esclusione del calcolo per tettoie e protezione accessi pedonali e carico/scarico merci sporgenti oltre 5,00 metri.

Motivazioni

La definizione della superficie lorda (SL) e delle superfici da escludere dal calcolo di detta SL, ossia le superfici accessorie (SA), così come della superficie scoperta (SCOOP), è definitivamente disposta dalle "Definizioni Tecniche Uniformi" (D.T.U.) di cui alla DGR XI/695 del 24 ottobre 2018; dette definizioni non sono modificabili né integrabili e vengono pertanto riportate in "fotocopia" in appendice alle NTA.
Una più dettagliata disciplina da applicare alle modalità di verifica della capacità edificatoria e del rapporto di copertura potrà essere discussa nell'ambito di una prossima variante generale del Piano delle Regole.

Modifiche conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome	Villa Fabio	Prot.	46430	N°	18
		data	03.09.2019	sub	1
Catasto Fg				Oss. corr.	13.2

Sintesi L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Documento interessato

PdR

Art. 5 Aree di Pertinenza: Si propone di introdurre dopo il periodo "In assenza di documentazione dotata di valore formale, si considera di pertinenza di un fabbricato l'area di sedime dello stesso e l'area circostante che alla data di adozione della presente disciplina risultano della medesima proprietà" il seguente periodo: " per documentazione dotata di valore formale è da intendersi anche la documentazione grafica progettuale a corredo dei titoli edilizi dalla quale risulti l'area utilizzata in origine per l'edificazione dei fabbricati e sulla quale sono stati applicati gli indici di piano al tempo vigenti".

Motivazioni

Art. 5 Aree di Pertinenza: Il riferimento alla "documentazione dotata di valore formale" contenuto nel testo è volutamente vago poiché detta documentazione è andata modificandosi nel corso del tempo fino a raggiungere il cospicuo dossier che accompagna attualmente le istanze per l'ottenimento del titolo abilitativo. Il riferimento alla "documentazione dotata di valore formale" riguarda con tutta evidenza tutti i documenti componenti l'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo protocollati in Comune. A maggiore chiarimento ed a parziale accoglimento dell'osservazione si propone di integrare il testo nel seguente modo: "... valore formale, **considerando compresi in detta documentazione anche gli elaborati grafici del titolo abilitativo,**, ..."

Modifiche conseguenti

Art. 5
...
Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Negli elaborati presentati per l'ottenimento del titolo abilitativo, deve figurare l'individuazione delle aree di pertinenza unitamente alla dichiarazione che le stesse sono libere da precedenti vincoli di asservimento. In assenza di documentazione dotata di valore formale, **considerando compresi in detta documentazione anche gli elaborati grafici del titolo abilitativo,** si considera di pertinenza di un fabbricato l'area di sedime dello stesso e l'area circostante che alla data di adozione della presente disciplina risultano della medesima proprietà.
...

Proposta **PARZIALMENTE ACCOLTA**

Votanti Favorevoli Contrari Astenuti



nome	Villa Fabio	Prot.	46430	N°	18
		data	03.09.2019	sub	2
Catasto	Fg			Oss. corr.	

Sintesi

Fuori termine

Documento interessato

PdR

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Le **DTU** escludono dal conteggio della **SL** (superficie lorda definizione n° 13) le **SA** (superficie accessoria definizione n° 15). Tra le definizioni di **SA** sono ricompresi anche i "sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile".

Si rende opportuno introdurre un limite nell'altezza media ponderale dei sottotetti da escludere nel conteggio della **SL**, atteso che la dizione "ad esclusione di sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile" potrebbe escludere solo i sottotetti con altezza media ponderale pari o superiore a 2,70 (requisito per i locali abitabili) e comprendere nel conteggio della **SA** tutti i sottotetti con altezza media ponderale inferiore a 2,70 (quindi anche 2,69 metri).

Motivazioni

Le Definizioni Tecniche Uniformi (D.T.U.) deliberate dalla Conferenza Stato Regioni e riprodotte, con modeste integrazioni, nella DGR citata nella controdeduzione all'osservazione n° 17, non possono essere modificate né integrate dal PGT.

Si ha notizia di aggiornamenti in corso presso le sedi opportune, che, una volta formalizzate, verranno assunte all'interno della disciplina del Piano delle Regole senza necessità di attivare una procedura di Variante dello stesso, come disposto nell'unico comma del quale si compone l'art. 3 delle NTA a seguito della presente Variante.

Modifiche conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Villa Fabio**

Prot. 46430

N° 18

data 03.09.2019

sub 3

Catasto Fg

Oss. corr.

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 32.14: Precisare che la realizzazione di cabine di trasformazione elettrica e decompressione del gas è subordinata alla presentazione di idoneo titolo edilizio, ancorché le stesse non siano considerate alla stregua di "costruzioni".

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Art. 32.14: Come anche nei comma precedenti dello stesso art. 32, la norma non si spinge a definire le modalità abilitative degli interventi edilizi ma è rivolta a specificare se e in che misure i manufatti edilizi realizzabili sono da considerare agli effetti della verifica della capacità edificatoria.

La definizione delle modalità di intervento, disciplinata dal D.Lgs. 222/2016, rimane del tutto impregiudicata.

Tuttavia, a maggiore chiarimento del testo ed in accoglimento della richiesta dell'osservante, si propone di cassare le parole "*non sono da considerare come costruzioni*" dal comma oggetto dell'osservazione.

Modifiche
conseguenti

32.14 Cabine di trasformazione dell'energia elettrica e di decompressione del gas

Dette cabine, destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale o di un complesso edilizio, ~~non sono da considerare alla stregua di "costruzioni"~~ e non sono da assumere per la verifica dell'applicazione dei parametri di distanza.

Proposta

ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Villa Fabio**

Prot. 46430

N° 18

data 03.09.2019

sub 4

Catasto Fg

Oss. corr.

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 32.2: Occorre indicare che per trasferimento volumetrico, oltre che trasferimento di edificabilità di pertinenza tra aree, è da intendersi anche la demolizione di un volume insistente su un'area e la sua ricostruzione su un'area adiacente avente medesima destinazione di PGT.

Occorre inoltre specificare che per avente "medesima destinazione e lo stesso indice di edificabilità fondiaria" è da intendersi "avente medesimo azionamento di PGT".

Documento interessato

PdR

Motivazioni

Art. 32.2: Riconoscendo le motivazioni dell'osservante, evidentemente rivolte ad escludere il trasferimento di volumetria fra le aree "A2" e "B", si propone, in accoglimento dell'osservazione, di modificare il comma nel seguente modo: "È consentito il trasferimento dell'edificabilità di pertinenza di un'area su altra area adiacente e ricadente nella medesima classe di azionamento così come definita al precedente art. 31.1, zona avente la medesima destinazione e lo stesso indice di edificabilità fondiaria a condizione che la conseguente concentrazione volumetrica avvenga nel rispetto degli altri indici e parametri di zona (IC, H, Dc, Df, Ds)".

Modifiche conseguenti

32.2 Trasferimento di volumetria

È consentito il trasferimento dell'edificabilità di pertinenza di un'area su altra area adiacente e ricadente **nella medesima classe di azionamento, come definita al precedente art. 31.1, ed avente la medesima destinazione e** lo stesso indice di edificabilità fondiaria, a condizione che la conseguente concentrazione volumetrica avvenga nel rispetto degli altri indici e parametri di zona (IC, H, Dc, Df, Ds).

Proposta

ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Villa Fabio**

Prot. 46430

N° 18

data 03.09.2019

sub 5

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 33.7: Si rende necessario anche per le Aree A2 prevedere la possibilità di incremento "una tantum" della SLP esistente, così come previsto all'art. 34.3 delle Aree B, atteso che le Aree A2 non comprendono gli insediamenti di antica formazione di cui al DM 1444/1968, per i quali gli indici ed i parametri edilizi sono pari all'esistente.

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Art. 33.7: Premesso che la Variante non modifica in nessun caso la capacità edificatorie direttamente - attraverso l'indice di edificabilità - o indirettamente - attraverso aggiunte estemporanee - assegnata alle diverse classi di azionamento, si ritiene che l'aggiunta di una facoltà di incremento indiscriminato "una tantum" all'interno delle aree A2 possa produrre effetti indesiderati in un'area che presenta densità e rapporti di copertura già piuttosto elevati.
Sarà compito di una prossima variante generale del Piano delle Regole di valutare eventuali differenziazioni all'interno delle aree attualmente classificate come "A2" ed assumere i provvedimenti conseguenti.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Villa Fabio**

Prot. 46430

N° 18

data 03.09.2019

sub 6

Catasto Fg

Oss. corr.

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 36: Si rende necessario introdurre anche per le zone agricole parametri relativi alla distanza minima dai confini dei fabbricati, fatto sempre salvo comunque il rispetto della distanza minima tra edifici di cui al D.M. 1444/1968.

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Art. 36: Premesso che l'art. 36 non viene interessato dalle modifiche introdotte con la Variante, l'introduzione, in questa fase, di una nuova disciplina, ancorché limitata alle distanze fra fabbricati, appare inopportuna anche considerando che la gran maggioranza degli strumenti urbanistici dei comuni lombardi generalmente non contiene prescrizioni al riguardo.
Il tema potrà essere approfondito in occasione di una prossima variante generale del Piano delle Regole.

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Villa Fabio**

Prot. 46430

N° 18

data 03.09.2019

sub 7

Catasto Fg

Oss. corr.

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Art. 32.6: Eliminare il limite previsto per le aree a servizi del 30% della SL ricavata dall'applicazione dell'indice di edificabilità attribuito dalle norme.

**Documento
interessato**

PdR

Motivazioni

Art. 32.6: Il comma oggetto dell'osservazione è rivolto a chiarire che la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblici o generale è consentita in tutte le aree del Piano delle Regole.

Inoltre la SL destinata a tali servizi pubblici o di uso pubblico non deve essere considerata agli effetti della verifica della capacità edificatoria, ossia la capacità edificatoria si misura al netto delle superfici destinata a detti servizi.

Ovviamente è indispensabile porre un limite alla SL destinata a servizi al fine di evitare una eccessiva amplificazione del volume effettivamente realizzato.

A questo scopo viene posto il limite, già piuttosto generoso, del 30% della SL realizzabile in applicazione degli indici di zona.

**Modifiche
conseguenti**

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Villa Fabio**

Prot. 46430

N° 18

data 03.09.2019

sub 8

Catasto Fg

Oss. corr.

10.1 - 10.2

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Piano Attuativo di via Murri - Filzi: Modificare nella relazione e negli elaborati grafici il colore del retino relativo alla superficie fondiaria adeguandolo a quello della zona "B" alla quale fa riferimento la scheda 2.3 delle NTA.

Documento
interessato

PdR

Motivazioni

Piano Attuativo di via Murri - Filzi: Riconoscendo le motivazioni dell'osservante si provvede a campire la superficie fondiaria interna al comparto indicato con la stessa tinta delle aree "B".

Modifiche
conseguenti

Coerentemente con la controdeduzione vengono aggiornate le tavole PR7 e PR8d e 8e.

Proposta

ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Villa Fabio**

Prot. 46430

N° 18

data 03.09.2019

sub 9

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'osservante chiede che nelle NTA vengano recepite le seguenti indicazioni:

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

Piste ciclabili:

- a. Indicare come esistente il tratto della pista ciclabile di via Pancinotti compreso tra viale della Repubblica e via Majorana in quanto già realizzato;
- b. Prevedere in sede di sviluppo progettuale delle opere pubbliche la possibilità di discostarsi dalla precisa collocazione grafica del percorso delle piste ciclabili previste nel Piano pur rimanendo all'interno delle aree stradali o di proprietà pubblica;
- c. Inserire nelle tavole il tratto di pista ciclabile esistente su via Carducci/sottopasso SS 36.

Motivazioni

Piste ciclabili:

- a. La legenda della Tav. PS4 dichiara la fonte dell'informazione relativa alle piste ciclabili esistenti consistente nel PUT 2015. Ovviamente la rete ciclabile può essere stata nel frattempo ampliata e integrata ed è ragionevole ipotizzare una prossima utile ricognizione generale dello stato di fatto, a seguito della quale sarà possibile, in una prossima variante generale del PGT, produrre un elaborato aggiornato.
- b. Poiché non risulta necessario vincolare nuove aree per la realizzazione dei tratti di pista ciclabile indicati dall'osservante, è compito del progetto definitivo dell'opera pubblica di stabilirne il tracciato e la collocazione più opportuna. Qualunque ulteriore precisazione nella tavola di Piano, la quale si limita a indicare simbolicamente i tracciati indicativi, appare superflua.
- c. Vedi controdeduzione al precedente punto "a".

Modifiche
conseguenti

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Inversini Luigi**

Prot. 47410

N° 19

data 07.09.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg

1

333

Sintesi

L'osservante chiede.

Fuori termine

X

**Documento
interessato**

PdR

- a. Di rimodulare la richiesta di aree a servizi/parcheggio in relazione alla tipologia d'attività nella parte ove è prevista una dotazione minima di aree a servizi pari al 100% della SL in caso di interventi di fusione ampliamento che comportano il passaggio dalla categoria Gf5.2 (MS1) a Gf5.3 (MS2) evidenziando che, cessata l'attività di palestra al piano 1°; l'area scoperta mapp. 332 non è piena di automezzi come in precedenza e risulta sufficiente a soddisfare le esigenze delle attività commerciali in essere;
- b. Nel caso il punto 1 non venga accolto, chiede di individuare zone nelle immediate vicinanze da destinare a parcheggio;
- c. Di rimuovere l'esclusione di nuove grandi strutture di vendita Gf5.5 in zone D2 onde consentire l'eventuale ampliamento delle attività in essere, magari con limitazioni di alcune tipologie di attività.

Motivazioni

FUORI TERMINE

**Modifiche
conseguenti**

Proposta

NON ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome	ARPA LOMBARDIA Dipartimento di Milano e Monza Brianza	Prot.	45769	N°	20
		data	30.08.2019	sub	
Catasto	Fg			Oss. corr.	

Sintesi

L'Ente, preso atto della Comunicazione dell'adozione della Variante al Piano delle Regole e dei Servizi, comunica quanto segue.

Fuori termine

Le disposizioni del comma 6 dell'art. 13 della L.R. 12/2005 stabiliscono che solo il Documento di Piano sia trasmesso ad ARPA per le osservazioni.

Di conseguenza solo le varianti al Documento di Piano (incluse, ai sensi dell'art. 14, comma 5 della L.R. 12/2005, quelle introdotte da Piani Attuativi), possono essere oggetto di osservazioni della scrivente Agenzia.

Documento interessato

Carattere generale

Diversamente disciplinato è il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, che si svolge anteriormente all'adozione del Piano/Variante e richiede la formulazione di osservazioni preventive.

L'art. 13 della L.R. n. 4/2012, estende la formulazione di tale parere alle Varianti di Piano dei Servizi e alle Varianti al Piano delle Regole. Nonostante questo non è stata apportata alcuna modifica all'art. 13 della L.R. 12/2005, pertanto le osservazioni di ARPA dovranno continuare ad essere formulate solo per il Documento di Piano e le relative varianti.

Motivazioni

Si prende atto delle considerazioni formulate dall'Ente, che non comportano alcuna integrazione o modifica della Variante adottata.

Modifiche conseguenti

Proposta

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome

ATS BRIANZA - DESIO

Direzione Sanitaria Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria U.O.S.D. Salute e Ambiente

Prot.

46218

N°

21

data

02.09.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

L'Ente non formulando osservazioni ostantive all'adozione della Variante così come proposta, formula i seguenti contributi e suggerimenti:

Fuori termine

Documento
interessato

Carattere
generale

- a. Dovrà essere predisposta l'indagine ambientale dei suoli dell'area oggetto d'intervento, che documenti l'assenza di passività ambientali e la compatibilità degli eventuali livelli di contaminazione del suolo in relazione alle future destinazioni d'uso, tale indagine è da concordare con l'ARPA. Qualora dovessero essere effettuati interventi di bonifica dell'area, le opere edilizie potranno essere realizzate solo dopo l'acquisizione della certificazione di avvenuto risanamento al fine di attestare la compatibilità dei livelli della eventuale contaminazione residua del suolo con le destinazioni d'uso previste, ai sensi della normativa vigente.
- b. Al fine di migliorare la vivibilità e la fruibilità del contesto urbano si dovrà favorire la diffusione delle stazioni di ricarica elettrica per le autovetture, sia nei nuovi edifici residenziali che per le attività commerciali, nel rispetto degli indici di cui al DPR 380/01 e s.m.i. e promuovere lo sviluppo della mobilità dolce con la realizzazione di un adeguato numero di stalli per la sosta delle biciclette corredate di infrastrutture per la ricarica elettrica delle stesse;
- c. In merito alle verifiche dei requisiti igienico sanitari inerenti i Piani Attuativi si rimanda comunque alle valutazioni che verranno effettuate in sede di approvazione degli stessi;
- d. Realizzare, all'interno delle aree verdi, nuove o esistenti, percorsi fruibili dai cittadini, utilizzabili anche per attività di *running* e di *walking* e servizi/attrezzature che facilitino la relazione sociale nel contesto urbano (es. palestre a cielo aperto).

Motivazioni

Le considerazioni formulate dall'Ente riguardano materie assai diverse che attraversano l'intero campo delle trasformazioni edilizie e urbanistica e che, per il loro carattere generale, non possono dare luogo a specifiche modifiche della Variante adottata.

Modifiche
conseguenti

Proposta

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti



nome **Principia di Monza e Brianza**

Prot. 41592

N° **22**

data 10.10.2019

sub

Oss. corr.

Catasto Fg

Sintesi

Fuori termine

Documento
interessato

PdR

Il documento presentato dalla Provincia viene assunto come "osservazione" poiché, come riconosciuto dalla stessa Provincia, la Variante adottata non rientra fra i provvedimenti oggetto da sottoporre al parere di compatibilità col PTCP. In sintesi la richiesta riguarda:

"... ai fini di una corretta valutazione, da parte del Comune, della sostenibilità dei carichi sulla rete di mobilità, è necessario:

- 1. definire innanzitutto lo scenario di riferimento di scala comunale, comprensivo degli interventi di scala sovralocale, cui riferire le verifiche di sostenibilità dei carichi urbanistici;*
- 2. approfondire gli effetti del progetto di trasformazione avendo a riferimento l'intero sistema viabilistico come assunto nello scenario di cui al precedente punto, al fine di individuare, nel caso, i necessari correttivi sia di carattere infrastrutturale che di progetto dell'impianto insediativo;*
- 3. valutare attentamente il tema della cantierizzazione degli interventi in relazione alle opere infrastrutturali dello scenario di piano (Pedemontana).*

Motivazioni

In accoglimento delle proposte avanzate dalla Provincia si propone di integrare la scheda del comparto di piano attuativo "Piermarini Canonica" con la prescrizione dello studio di dettaglio sul traffico veicolare.

Modifiche
conseguenti

Modifica della scheda 2.2 nell'Appendice 2 alle NTA del Piano delle Regole introducendo la seguente integrazione al paragrafo 6 della scheda stessa:

"6. Pianificazione attuativa

L'intero comparto perimetrato dovrà essere oggetto di un unico piano attuativo.

Il piano attuativo dovrà essere corredato da uno studio sul traffico indotto dall'ampliamento della struttura commerciale, che dovrà assumere lo scenario di riferimento di scala comunale, comprensivo degli interventi di scala sovralocale, individuando i necessari correttivi sia di carattere infrastrutturale che di progetto dell'impianto insediativo."

Proposta

ACCOLTA

Votanti

Favorevoli

Contrari

Astenuti